



COMUNE DI CERESARA

Provincia di Mantova

Tel. 0376/814012 - Fax 0376/814029

e-mail: statocivile@comune.ceresara.mn.it

pec: ceresara.mn@legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di c.c. n. 037 del 03-11-2014

Aggiornato con :

- *Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (Supp. Ordinaria alla G.U. n° 239 del 12/10/1990);
- * Legge 30/03/2001, n° 130 (G.U. n° 91 del 19/04/2001);
- *Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n° 24 (G.U. n° 158 del 08/07/1993);
- * Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998, n° 10 (G.U. n° 192 del 19/08/1998);
- *Legge Regione Lombardia n. 33 del 2009;
- * Regolamento Regionale attuativo n° 6 del 09/11/2004 ,come modificato da R.R. Regione Lombardia n. 1 del 6-2-2007;
- * Legge n. 81 del 9.4.2008 (sicurezza dei lavoratori) ;
- *Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VII/20270 del 2005;
- * Legge Regione Lombardia n. 33 del 30.12.2009;
- * Nuovo Ordinamento di Stato Civile, DPR n. 396 del 03.11.2000,
- *D. Lgs n. 81 9 aprile 2008 (sicurezza sul lavoro)
- *D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I N D I C E

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - DENUNCIA DI MORTE
- ART. 3 - DENUNCIA DI MORTE DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO
- ART. 4 - DENUNCIA IN CASO DI MORTE CONSEGUENTE A REATO
- ART. 5 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI
- ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA O ALLA CREMAZIONE.
- ART. 7 - SEPOLTURA DI SOGGETTI NATI MORTI, PRODOTTI ABORTIVI, E PARTI DEL CORPO UMANO.
- ART. 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 9 - TRASPORTO DELLE SALME
- ART. 10 - ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI 15
- ART. 11 - CERIMONIE FUNEBRI
- ART. 12- RICEVIMENTO DELLE SALME E DEI RESTI UMANI.





- ART. 13 - CARATTERISTICHE DELLE AREE E DELLE FOSSE PER LE INUMAZIONI
- ART. 14 - CIPPI INDICATIVI E MONUMENTI FUNEBRI.
- ART. 15 - ORNAMENTO CON FIORI O PIANTE, PULIZIA E DECORO.
- ART. 16 - RECUPERO MATERIALI
- ART. 17 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA
- ART. 18 - CONCESSIONE
- ART. 19 - LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI
- ART. 20 - DIRITTO DI SEPOLTURA
- ART. 21 - SCADENZA, REVOCA O DECADENZA DELLA CONCESSIONE.
- ART. 22 - IPOTESI DI SEPOLTURA A CARICO DEL COMUNE.
- ART. 23 - SEPOLTURE DI CITTADINI BENEMERITI
- ART. 24 - TRASFERIMENTO DELLE OSSA NELL'OSSARIO COMUNE
- ART. 25 - NICCHIE OSSARIO DESTINATE A CELLETTE CINERARIE
- ART. 26 - TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE
- ART. 27 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI
- ART. 28 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 29 - CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI
- ART. 30 - CINERARIO COMUNE
- ART. 31 - DIRITTO DI SEPOLTURA
- ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE OPERE
- ART. 33 - TUMULAZIONE PROVVISORIA IN COLOMBARO IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE O DEL COMPLETAMENTO DELLA CAPPELLA PRIVATA
- ART. 34 - ACQUISIZIONE DELLA CAPPELLA PRIVATA DA PARTE DEL COMUNE.
- ART. 35 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 36 - ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 37 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 38 - DOVERI DEI CONCESSIONARI
- ART. 39 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - PROROGA
- ART. 40 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 41 - DESTINAZIONE DEGLI ESITI CADAVERICI.
- ART. 42 - LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI
- ART. 43 - TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE
- ART. 44 - PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI
- ART. 45 - COSTI PER LE ESUMAZIONI E PER LE ESTUMULAZIONI
- ART. 46 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- ART. 47 - RETROCESSIONE
- ART. 48 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI
- ART. 49 - DIVIETO D'INGRESSO
- ART. 50 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI





IL SEGRETARIO COMUNALE

P.TO Scibilia dott.ssa Grazietta

- ART. 51 - NORME PER I VISITATORI
- ART. 52 ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA
- ART. 53 - SANZIONI
- ART. 54 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI
- ART. 55 - TARIFFE
- ART. 56 - NORME DI RINVIO
- ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento comunale si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 2 del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2006 (in seguito denominato R.R. n. 4/2004).¹

¹ Art. 2 R.R. n. 4/2004 (Definizioni):

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- [...]
- attività funebre : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- [...]
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- [...]
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- [...]
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- [...]
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- [...]
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera mummificazione, corificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dott.ssa Graziella

- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- [...]
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 11 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004, per parente più prossimo si intende quello individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile.² Nel caso di più persone legate da parentela dello stesso grado al de cuius, si fa riferimento alla volontà della maggioranza assoluta di essi.

ART. 2 - DENUNCIA DI MORTE

1. È fatto obbligo ai soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 72 del D.P.R. n. 396/2000³ di denunciare all'Ufficiale di stato civile ogni decesso di cui siano venuti a conoscenza entro 24 ore.

- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

[...]

- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

[...]

- salma : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

[...]

- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;





IL SEGRETARIO COMUNALE

P.TO Scibilla dott.ssa Graziella

- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

2 Art. 74 c.c.:

"La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite."

Art. 75 c.c.:

"Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra."

Art. 76 c.c.:

"1. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
2. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite."

Art. 77 c.c.:

"La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati."

3 Art. 72 del D.P.R. n. 396/2000:

2. La denuncia della causa di morte deve essere presentata all'ufficiale di stato civile anche dai medici incaricati di eseguire l'esame autoptico per ordine dell'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.⁴

ART. 3 - DENUNCIA DI MORTE DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO

1. I medici curanti e necroscopi devono, ai sensi dell'art. 40 del R.R. n. 6/2004 e del D.P.R. n. 285/1990, denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.⁵

2. Il medico necroscopo, accertata la morte, provvede al rilascio del certificato previsto dall'art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000.⁶

ART. 4 - DENUNCIA IN CASO DI MORTE CONSEGUENTE A REATO

1. Quando vi sia il sospetto che un decesso sia conseguenza della commissione di un reato, l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente competente. In tal caso non può essere rilasciata autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione senza la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria stessa.⁷

"1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73."

4 Art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000: " Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte."

5 Art. 40. R.R. n. 6/2004 (Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte):

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dot.ssa Graziella

4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso."

6 Art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000: "L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta."

ART. 5 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Chiunque rinvenga un cadavere, una parte di corpo umano od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 285/1990 per gli adempimenti ivi previsti.⁸

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA O ALLA CREMAZIONE.

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso e dopo che sia trascorso il periodo di deposito ed osservazione di cui all'art. 41 del R.R. n. 6/2004,⁹ l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la tumulazione o l'inumazione ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/1996 e dell'art. 11 del R.R. n. 6/2004.¹⁰

Art. 76 del D.P.R. n. 396/2000 (Denuncia di ipotesi di reato): "L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova."

Art. 77 del D.P.R. n. 396/2000 (Accertamenti legali): "Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto."

Art. 3. del D.P.R. n. 285/1990: "Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza."

8 Art. 5 del D.P.R. n. 285/1990:

"1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura."





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dott.ssa Graziella

9 Art. 41. del R.R. n. 6/2004 (Periodo e depositi di osservazione):

"1. [...]

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- d) alla abitazione propria o dei familiari.

6. [...]

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

8. [...]"

Art. 70 L.R. n. 33/2009 (Osservazione e trattamenti sui cadaveri):

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

- a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
- b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato. [...]"

Capo II del D.P.R. n. 285/1990 (PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI):

Art. 8.

"1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.



**Art. 9.**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve esser protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie."

10 Art. 74 D.P.R. n. 396/2000 (Inumazione, tumulazione e cremazione):

"1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. [...]"

Art. 79 D.P.R. n. 285/1990:

"1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

ART. 7 – SEPOLTURA DI SOGGETTI NATI MORTI, PRODOTTI ABORTIVI, E PARTI DEL CORPO UMANO.

1. L'inumazione e la tumulazione dei soggetti nati morti, delle sostanze organiche derivanti da processi di interruzione di gravidanza, e di parti del corpo umano ed ossa viene autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile.11

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1938, n. 15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria."

Art. 11. del R.R. n. 6/2004 (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione):

"1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

1bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.





II. SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dot.ssa Graziella

1ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

1quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
 - b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).
- 3bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale."

Il Art. 11, del R.R. n. 6/2004 (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione): cfr. nota precedente.

Art. 74 L.R. n. 33/2009 (Cremazione):

"1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. [...]

3. È autorizzato, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione.

4. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri."

ART. 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. La deposizione della salma nel feretro può avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 e del R.R. n.6/2004.¹²

2. Il feretro deve essere munito di una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.¹³

ART. 9 - TRASPORTO DELLE SALME

1. Il trasporto delle salme è soggetto ad autorizzazione ai sensi degli artt. 16 e ss. del D.P.R. 285/1990 e viene effettuato con le modalità previste dal R.R. n. 6/2004.¹⁴

¹² Art. 74, D.P.R. n. 285/1990:

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75, D.P.R. n. 285/1990:

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dott.ssa Grazicella

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

13 Cfr. Art. 77, comma 2, D.P.R. n. 285/1990.

14 Art. 16 D.P.R. n. 285/1990:

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17 D.P.R. n. 285/1990:

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto [...] deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22 D.P.R. n. 285/1990:

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 24 D.P.R. n. 285/1990:

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 25 D.P.R. n. 285/1990:

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26 D.P.R. n. 285/1990:

2. Nei casi di indigenza del defunto e dei suoi familiari il Comune può provvedere, a proprie spese, al trasporto della salma ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 6/2004.¹⁵ Il servizio deve essere svolto con modalità che garantiscano il decoro. Il Comune provvede altresì al trasporto della salma in caso di disinteresse dei familiari del defunto, rivalendosi successivamente nei confronti degli eredi del *de cuius*. L'azione di rivalsa ha ad oggetto, oltre alle spese sostenute, quelle eventualmente derivanti dall'azione legale e dall'eventuale procedimento esecutivo.

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 34 D.P.R. n. 285/1990:

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art. 36 D.P.R. n. 285/1990:





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dott.ssa Graziella

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non é soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 38 del R.R. n. 6/2004: (Orari e modalità per l'attività funebre)

1. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.

2. Il comune fissa altresì gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre.

Art. 39 del R.R. n. 6/2004: (Trasporto di salme)

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.

2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio

per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

3. Del trasporto é data preventiva comunicazione da parte di impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al c. 1:

a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui é avvenuto il decesso e a quello del comune cui é destinata la salma;

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Art. 34 del R.R. n. 6/2004: (Trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre é effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della

famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

provvede altresì al trasporto della salma in caso di disinteresse dei familiari del defunto, rivalendosi successivamente nei confronti degli eredi del *de cuius*. L'azione di rivalsa ha ad oggetto, oltre alle spese sostenute, quelle eventualmente derivanti dall'azione legale e dall'eventuale procedimento esecutivo.

ART. 10 - ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI 15





1. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono disciplinati con ordinanza del Sindaco. Per il trasporto dall'abitazione del defunto al luogo di celebrazione della cerimonia funebre si deve seguire la via più breve compatibilmente con le esigenze di sicurezza e decoro. Il medesimo criterio deve essere adottato per il trasporto fino al cimitero.

ART. 11 - CERIMONIE FUNEBRI

1. Le cerimonie di commiato al defunto possono essere religiose o funebri. Esse devono in ogni caso avvenire nel rispetto della legislazione vigente e delle norme regolamentari emanate dalla Regione Lombardia e dal Comune di Ceresara.

2. I funerali civili possono svolgersi presso ogni luogo privato che sia in grado di ospitare il numero di persone che vi partecipano. Di ciò deve essere data comunicazione all'autorità locale di P.S.

ART. 12- RICEVIMENTO DELLE SALME E DEI RESTI UMANI.

1. Presso il cimitero comunale di Ceresara, e delle frazioni di Villa Cappella e San Martino Gusnago sono accolti cadaveri, parti di cadaveri ed ossa umane solo se accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'articolo 6 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 11 del R.R. n. 6/2004, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 13 - CARATTERISTICHE DELLE AREE E DELLE FOSSE PER LE INUMAZIONI

1. Le inumazioni vengo effettuate negli appositi spazi cimiteriali nel rispetto degli artt. 15 del R.R. n. 6/2004.¹⁶

¹⁶ Art. 15 R.R. n. 6/2004 (Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo):

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

2. Gli spazi cimiteriali destinati alle inumazioni sono tutti della stessa forma e di una unica classe; sono divisi in riquadri e le fosse sono utilizzate in base alla disponibilità delle stesse.

3. Ogni fossa destinata all'inumazione deve essere separata dalle altre e può contenere un solo cadavere. Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del R.R. n. 6/2004, soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere seppelliti nella medesima fossa e nella medesima cassa.

ART. 14 - CIPPI INDICATIVI E MONUMENTI FUNEBRI.

1. Nei campi di inumazione, ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo.

2. La posa di eventuali lapidi, monumenti funebri o altri manufatti cimiteriali avviene a cura ed a spesa dei congiunti del defunto, nel rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento.





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TG Seibilla dott.ssa Graziella

3. Ogni tomba deve riportare il cognome, il nome, la data di nascita e quella di morte del defunto. Se sulla sepoltura è posto un monumento, tali scritte devono essere poste su di esso. L'apposizione di eventuali ulteriori scritte, previo assenso del Responsabile del Servizio, deve avvenire nella tutela del decoro del luogo e del rispetto dei defunti.

ART. 15 - ORNAMENTO CON FIORI O PIANTE, PULIZIA E DECORO.

1. Nell'area sovrastante l'inumazione è consentito:

- la deposizione di fiori e piante in vaso;
- la coltivazione di aiuole a condizione che le radici non invadano o danneggino le tombe vicine né gli spazi esistenti tra le tombe ed i viali.

In ogni caso piante, fiori e aiuole non devono avere un'altezza superiore a 1,10 metri e la loro proiezione al suolo non può fuoriuscire dalla delimitazione della relativa fossa.

2. Nel caso in cui le essenze arboree creino danni alle altre tombe, ai vialetti o ad altri spazi le stesse dovranno essere rimosse. In caso di inadempimento nei 15 giorni successivi al ricevimento dell'invito dell'Amministrazione, il Responsabile del Servizio disporrà il taglio o lo sradicamento, a cura dell'Amministrazione ed a spese degli eredi e dei congiunti del defunto.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienicosanitarie.

3. In ogni caso le tombe, i monumenti e gli arredi posti sulla tomba devono essere tenuti in buono stato di conservazione, decoro e pulizia. In difetto l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta la concessione cimiteriale, procedere d'ufficio alla pulizia o alla rimozione dei monumenti e degli arredi ponendo le spese a carico del concessionario o dei suoi eredi.

ART. 16 - RECUPERO MATERIALI

1. Al momento della esumazione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba devono essere rimossi a cura ed a spese degli eredi del defunto, se individuabili.





2. Nel caso in cui i soggetti obbligati non provvedano ai sensi del comma precedente, la rimozione verrà eseguita a cura del Comune, con eventuale recupero delle spese a carico degli obbligati.

3. Ricorrendo le circostanze di cui al precedente capoverso, l'Amministrazione Comunale può, con provvedimento motivato, stabilire di trattenere eventuali monumenti, arredi o materiali la cui conservazione abbia interesse pubblico. Solo nelle ipotesi di cui al presente comma il Comune acquista a titolo originario, per occupazione ex art. 923 c.c., la proprietà dei singoli beni indicati nel provvedimento del Responsabile del Servizio. Agli eredi non è dovuto alcunché, nemmeno a scomputo dei costi di rimozione del materiale non acquisito dal Comune.

ART. 17 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse, anche ai fini di una diversa sistemazione degli spazi cimiteriali.

2. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal funzionario competente. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

ART. 18 - CONCESSIONE

1. La tumulazione delle salme è soggetta a concessione onerosa della durata di **ANNI 40 (quaranta)**.

2. Le tumulazioni vengo effettuate negli appositi spazi cimiteriali nel rispetto dell'art. 16 del R.R. n. 6/2004.¹⁷

3. Le salme sono contenute in feretri conformi all'art. 18 del R.R. n. 6/2004 ed all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 19 - LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

1. Alle lastre dei colombari possono essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Possono essere altresì applicati ritratti a smalto ed in porcellana.





IL SEGRETARIO COMUNALE

P.TO Scibilia dott.ssa Grazzella

2. Le scritte devono obbligatoriamente indicare cognome, nome, data di nascita e data di morte. L'apposizione di eventuali ulteriori scritte, previo assenso del Responsabile del Servizio, deve avvenire nella tutela del decoro del luogo e del rispetto dei defunti.

17 Art. 16 R.R. n 6/2004 (Tumulazione in loculo)

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
 2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
 3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
 4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
 5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
 6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
 7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
 8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
 - b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
 - c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
 - d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
 - e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
 - f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
 9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
 10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.
- 3.** È fatto obbligo a tutti i concessionari di provvedere alla pulizia delle lastre di chiusura dei colombari e di adottare ogni accorgimento per garantire il decoro delle sepolture.



**ART. 20 - DIRITTO DI SEPOLTURA**

1. Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà nel pieno possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.
2. Alla scadenza i prossimi congiunti del defunto possono richiedere il rinnovo della concessione ovvero far collocare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in appositi ossari o procedere, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, alla cremazione degli stessi.
3. Il Comune, se ricorrono motivate esigenze di pubblico interesse, dopo la scadenza della relativa concessione ed in alternativa alla posa nell'ossario comune, può procedere alla cremazione delle ossa contenute nell'ossario o degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a spese degli eredi.
4. Il rinnovo della concessione nonché la stipula di apposita concessione per il collocamento in ossari o la tumulazione dell'urna cineraria è a titolo oneroso secondo le tariffe vigenti al momento della proroga o della sottoscrizione della nuova concessione.

ART. 21 - SCADENZA, REVOCA O DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

1. In materia di scadenza, revoca o decadenza della concessione, nonché per la rimozione delle lapidi e degli arredi, si applicano, nel limite in cui siano compatibili, gli artt. 16 e ss. del presente regolamento.

ART. 22 - IPOTESI DI SEPOLTURA A CARICO DEL COMUNE.

1. È a carico del Comune la sepoltura delle salme, esiti trasformativi di fenomeni cadaverici, parti di corpo umano, ossa umane e prodotti abortivi nel caso in cui:
 - a) i familiari siano totalmente impossibilitati a provvedere alla sepoltura a proprie spese;
 - b) i familiari si disinteressino totalmente della salma, non vi siano eredi ovvero il de cuius non aveva un proprio patrimonio;
 - c) non sia nota l'identità della salma, degli esiti trasformativi di fenomeni cadaverici, del corpo da cui provengono le parti, le ossa umane ed i prodotti abortivi.
2. In tutte le ipotesi di cui al primo comma, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria, il Comune provvede alla inumazione per anni 10. Solo nel caso non vi sia disponibilità di spazi per l'inumazione a terra, il Comune provvede alla tumulazione in loculo per anni 40, presso il Cimitero di Ceresara, Villa Cappella e San Martino Gusnago secondo la disponibilità degli spazi cimiteriali, ovvero alla cremazione della salma ed alla collocazione delle ceneri in apposita celletta ossario o cineraria.
3. Nel caso di inumazione di cui al precedente comma 2 non è ammessa la collocazione di monumenti o lapidi. Deve essere collocato solo un cippo con l'indicazione, qualora noti, dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita e di morte.
4. Le concessioni gratuite di cui al presente articolo non possono essere rinnovate alla scadenza. Qualora alla scadenza della concessione la stessa non venga rinnovata ed il processo di decomposizione della salma non sia ultimato, il Comune procede alla inumazione quinquennale della salma per consentire l'ultimazione del processo trasformativo dell'esito cadaverico. In tale circostanza può farsi ricorso alle sostanze





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dott.ssa Graziella

biodegradabili previste dall'art. 20, comma 10, del R.R. n. 6/2004, in grado di favorire il processo di scheletrizzazione.¹⁸ In alternativa il Comune può procedere alla cremazione degli esiti cadaverici, così come previsto dall'art. 20, comma 5, del R.R. n. 6/2004.¹⁹

5. Il responsabile del servizio competente opera per il recupero delle spese sostenute qualora, anche successivamente, venga identificato un soggetto obbligato a qualsiasi titolo al pagamento delle spese cimiteriali.

ART. 23 - SEPOLTURE DI CITTADINI BENEMERITI

1. In caso di sepolture relative a cittadini ritenuti benemeriti e privi di eredi, l'amministrazione comunale può, previa adozione di atto motivato, farsi carico di tutte le spese inerenti alla concessione.

ART. 24 - TRASFERIMENTO DELLE OSSA NELL'OSSARIO COMUNE

1. Le ossa rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo i parenti del defunto, previo compimento degli atti necessari ed eventuale stipulazione di atto di concessione, non abbiano richiesto di riporle in apposita celletta ossario.

2. L'ossario comune è costituito da una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 25 - NICCHIE OSSARIO DESTINATE A CELLETTE CINERARIE

1. Le urne cinerarie, realizzate e sigillate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del R.R. n. 6/2004,²⁰ possono essere collocate nell'ossario o nelle cellette cinerarie.

¹⁸ Art. 20, comma 10, R.R. n. 6/2004 (Esumazioni ed estumulazioni)

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

¹⁹ Art. 20, comma 10, R.R. n. 6/2004 (Esumazioni ed estumulazioni)

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

²⁰ Art. 14 R.R. n. 6/2004 (Consegna ed affidamento delle ceneri).

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

ART. 26 - TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto della salma al crematorio nonché il trasporto delle ceneri dal crematorio al luogo, collocato nel territorio del Comune di Ceresara, in cui le ceneri





dovranno essere conservate o disperse, sono autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Dopo la cremazione le ceneri che non debbano essere disperse sono riposte in un urna sigillata ai sensi dell'art. 14, comma 1, del R.R. n. 6/2004.²¹ Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 27 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del R.R. n. 6/2004,²² il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 28 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Qualora il defunto o altro soggetto legittimato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 130/2001²³ abbia manifestato la volontà che il cadavere sia cremato, l'Ufficiale di Stato Civile, dopo aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 130/2001, autorizza la cremazione stessa. In tal caso le ceneri possono essere disperse, secondo la volontà del defunto, ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 6/2004²⁴ e con le modalità prescritte dall'art. 3, comma 1, della Legge 130/2001.²⁵

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nei cimiteri comunali.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

²¹ Cfr. nota n. 19.

²² Cfr. nota n. 19.

²³ Art. 3 LEGGE n 130/2001:

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TU Scibilia dott.ssa Graziella

- a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto;
- c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni;
- h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

14 Art. 13 R.R. n. 6/2004 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri).

2. Per coloro che al momento della morte siano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione progressa in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di





IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dott.ssa Graziella

essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

3. L'autorizzazione alla cremazione non può essere rilasciata se la richiesta non è corredata dal certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. Nel caso di morte improvvisa o sospetta la cremazione avviene previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

5. Ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, art. 73, comma 4, nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, queste sono riposte in una urna sigillata e recante i suoi dati anagrafici. L'urna stessa viene tumulata o consegnata ai familiari ai sensi dell'art. 73, comma 5, L.R. n. 33/2009 e dell'art. 14 del R.R. n. 6/2004.²⁶ Nell'atto di consegna deve indicare l'affidatario, la sua residenza ed il luogo nel quale verranno custodite le ceneri. L'affidatario o i suoi eredi potranno recedere dall'affidamento delle ceneri ai sensi dell'art. 14, comma 7 del R.R. n. 6/2004.

ART. 29 - CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

1. L'urna cineraria viene consegnata ai familiari del defunto se risulta l'espressa volontà del defunto o tale volontà venga manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo in conformità con quanto previsto dall'art. 14 del R.R. n. 6/2004.²⁷ Della consegna deve essere redatto verbale conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale. Il verbale è redatto in triplice copia di cui una è conservata dal responsabile del crematorio, una copia è conservata dall'Ufficiale di Stato Civile, ed una copia è rilasciata alla persona che prende in consegna l'urna.

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale (N.B. ora art. 73, comma 2, L.R. n. 33/2009).

3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

²⁵ Cfr. nota n. 22.

²⁶ Cfr. nota n. 19.

²⁷ Cfr. nota n. 19.

2. Se l'urna è collocata nei cimiteri, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato presso il Comune.





3. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati.

4. Le urne cinerarie possono essere collocate anche all'interno di loculi colombari, sempre che la capienza degli stessi lo consenta. In tal caso la concessione per la collocazione dell'urna cineraria non può avere durata superiore alla scadenza concessione del colombaro. Il rilascio della concessione per l'inserimento dell'urna cineraria nel colombaro è onerosa secondo le tariffe determinate dalla giunta comunale.

ART. 30 - CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero di Ceresara e delle frazioni l'ossario comune assolve anche alle funzioni di cinerario comune, in attesa che vengano costruiti appositi cinerari comuni.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri, degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle ossa, dei soggetti nati morti, delle sostanze organiche derivanti da processi d'interruzione di gravidanza, e di parti del corpo umano ed ossa per le quali i familiari e gli eredi del defunto non abbiano previsto diversamente sono depositate nel cinerario comune.

ART. 31 - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Nelle cappelle di famiglia sono sepolte le salme dei titolari della concessione, dei famigliari e dei relativi aventi diritto.

2. Il diritto all'uso della sepoltura è regolato dall'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

3. La tumulazione deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile su richiesta del titolare della concessione o di suo delegato.

ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. I concessionari di cappelle di famiglia o i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

2. In difetto l'Amministrazione comunale, previa diffida, provvederà d'ufficio alla messa in sicurezza delle opere a spese del concessionario. Qualora il Comune, dopo aver previsto gli interventi di cui al comma precedente, non riesca a rivalersi sul concessionario o sui suoi eredi, dichiarerà decaduta la concessione acquisendo la cappella al proprio patrimonio. In tale ultima ipotesi, se vi sono fondati ragioni di pubblico interesse potrà provvedere alla demolizione della cappella ed all'utilizzo dell'area.

3. Le cappelle private potranno essere tinteggiate previa richiesta al Responsabile del Servizio Tecnico. In caso di modifica del colore e della tonalità rispetto all'esistente, la richiesta sarà soggetta alla procedura prevista dal D.Lgs. n. 42/2004.



**ART. 33 - TUMULAZIONE PROVVISORIA IN COLOMBARO IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE O DEL COMPLETAMENTO DELLA CAPPELLA PRIVATA**

1. Qualora i parenti del *de cuius* abbiano già presentata istanza per realizzare una edicola o cappella privata, possono richiedere la concessione temporanea di un loculo per ospitare la salma del prossimo congiunto fino alla ultimazione della cappella privata.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale sono determinate la durata delle concessioni temporanee e le relative tariffe. Con deliberazione di Giunta possono essere altresì individuati i colombari da destinare in via prioritaria alla tumulazione temporanea delle salme secondo quanto previsto dal comma precedente.

ART. 34 - ACQUISIZIONE DELLA CAPPELLA PRIVATA DA PARTE DEL COMUNE.

1. Alla scadenza della concessione, gli aventi diritto possono chiederne il rinnovo, previo pagamento del corrispettivo secondo le tariffe in vigore a quel momento.

2. In difetto di domanda di rinnovo entro i sei mesi successivi alla scadenza, il Comune entrerà nella piena disponibilità del manufatto cimiteriale dopo aver provveduto alla sistemazione dei resti mortali ivi presenti.

ART. 35 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione della tomba privata è dichiarata dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

a) l'accertato stato di abbandono del manufatto funerario;

b) la mancata costruzione del manufatto entro i termini previsti dal presente regolamento.

2. Nei casi di cui alla precedente lettera a), la procedura per addvenire alla dichiarazione di decadenza della concessione deve svolgersi in forme e modi atti a garantire la più ampia pubblicizzazione della medesima mediante avvisi affissi nei cimiteri, all'Albo Pretorio. Esperita la predetta procedura, il Comune potrà disporre della sepoltura privata a favore di terzi dopo aver provveduto alla sistemazione delle spoglie mortali.

ART. 36 - ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione di sepoltura o di tumulazione può essere accordata a persone fisiche, comunità ed enti secondo la disponibilità. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario e, in caso di comunità od enti, previa presentazione di atto contenente idonea indicazione degli aventi diritto. Nel caso di persone fisiche, la concessione dovrà essere stipulata in ordine di priorità dal coniuge e/o, da parenti in linea retta, da parenti in linea collaterale, dagli affini, da altre persone interessate rispettandone il grado.

2. Nel caso di concessioni già rilasciate per il seppellimento futuro di persone viventi, il diritto di sepoltura è riservato alla persona per la quale venne stipulata la concessione e non può essere ceduto a terzi in alcun modo ed a qualunque titolo.

3. Le concessioni già rilasciate per il seppellimento futuro di persone viventi hanno decorrenza dalla data di effettiva occupazione del manufatto cimiteriale.





4. In caso di morte del titolare durante la vigenza della concessione cimiteriale, gli eredi possono chiederne la voltura intestandola ad uno di essi. In difetto, tutti gli eredi subentreranno solidalmente nel rapporto concessorio.

ART. 37 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni cimiteriali sono rilasciate:

- A) per anni 40 nel caso di tumulazione in loculi per sepolture individuali;
- B) per anni 40 nel caso di tumulazione di ossa, ceneri o resti in cellette ossario;
- C) per anni 20 nel caso di aree per costruzione di sepolture senza edicole funerarie;
- D) per anni 99 nel caso di aree privilegiate per costruzione di tombe di famiglia o cappelle funerarie a 5 o 10 tumuli;

2. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura devono essere conformi a quelle previste per i colombari.

3. Le tariffe delle concessioni cimiteriali sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La durata della concessione decorre dal giorno della tumulazione. La sepoltura individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri o dei resti ossei/mortali. La concessione può essere effettuata, a favore del coniuge superstite richiedente, di età superiore ai 70 anni.

5. Sono salve le concessioni di sepolture a tempo indeterminato (c.d. "perpetue") rilasciate anteriormente al 10/02/1976, nel previgente regime giuridico. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 non si applicano a tali concessioni. Qualora l'avente titolo intenda comunque richiedere l'estumulazione del feretro (anche di un solo feretro, se trattasi di tumulo multiplo) ovvero della cassetta ossario/urna cineraria, nel caso si tratti di celletta, ciò comporta la perdita del diritto di perpetuità dell'intero manufatto.

6. Per le concessioni risalenti nel tempo, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. L'accertamento della sussistenza dei presupposti per dare applicazione a detto istituto è demandata all'Autorità Giudiziaria.

7. La concessione di loculi per tumulazioni provvisorie è ammessa, previo pagamento, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepolture da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata della concessione provvisoria, fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in base alla richiesta degli interessati, è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e non può comunque essere superiore ai 18 mesi,





rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. L'importo della concessione è calcolato in trimestri, in base alla tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Nell'atto di concessione devono essere indicati i termini di inizio e di scadenza della concessione stessa e l'assegnazione temporanea, che potrà avvenire esclusivamente d'ufficio. L'eventuale proroga, soggetta a nuovo atto di concessione, deve essere richiesta almeno un mese prima della scadenza della concessione originaria. Scaduti i termini, qualora l'interessato non abbia provveduto all'estumulazione del defunto per la sistemazione definitiva, previa diffida, si procederà d'ufficio all'estumulazione ed inumazione in campo comune addebitando le relative spese al concessionario. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ART. 38 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, qualora previsti.
2. I concessionari, i loro eredi ed aventi causa sono obbligati a provvedere a loro spese alla manutenzione delle tombe, comprese quelle di famiglia, delle nicchie e dei loculi.

ART. 39 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - PROROGA

1. Prima della scadenza prevista, la concessione può essere prorogata una sola volta e per anni 20 a richiesta dei concessionari, dai loro successori o dai loro prossimi congiunti.
 2. La proroga può avere ad oggetto la concessione dello spazio per l'inumazione a terra, per la tumulazione in loculo o per la collocazione in ossari o cinerari.
 3. Competente a richiedere il rinnovo della concessione cimiteriale è il titolare della stessa. Qualora sia deceduto o impossibilitato il rinnovo può essere richiesto dai suoi eredi, aventi causa o prossimi congiunti.
 4. La concessione può essere prorogata solo se vi è disponibilità di spazi e previo il pagamento della tariffa in quel momento vigente.
 5. I soggetti di cui al comma 3 possono richiedere all'Ufficiale di Stato Civile l'estumulazione o l'esumazione straordinaria della salma per il trasporto della stessa in altro luogo di sepoltura o per procedere alla cremazione degli esiti stessa ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. n. 6/2004.²⁸
- ²⁸ Art. 20, comma 6, del R.R. n. 4/2006 (Esumazioni ed estumulazioni);

ART. 40 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria per scadenza delle concessioni cimiteriali è data preventiva pubblicità a cura del Comune, mediante affissione per almeno 30 giorni consecutivi ed antecedenti alle suddette operazioni di





IL SEGRETARIO COMUNALE

P.TO Scibilia dott.ssa Grazia

un avviso da affiggersi all'ingresso dei 3 cimiteri e da pubblicarsi all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

2. L'avviso di cui al capoverso precedente contiene l'indicazione del periodo in cui sono effettuate le operazioni cimiteriali, del trattamento cui saranno sottoposti gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per i quali non abbia provveduto il concessionario o i suoi eredi.

3. Le operazioni indicate nell'avviso di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità specificate dal R.R. n. 6/2004.

ART. 41 - DESTINAZIONE DEGLI ESITI CADAVERICI.

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del R.R. n. 6/2004, il mancato interessamento dei familiari alla destinazione delle ossa o delle ceneri del defunto alla scadenza della concessione cimiteriale opera quale assenso alla collocazioni delle stesse nell'ossario comune.

2. Qualora alla scadenza della concessione cimiteriale il processo di scheletrizzazione non sia terminato, il Comune procede alla inumazione quinquennale della salma per consentire l'ultimazione del processo trasformativo dell'esito cadaverico. In tale circostanza può farsi ricorso alle sostanze biodegradabili previste dall'art. 20, comma 10, del R.R. n. 6/2004, in grado di favorire il processo di scheletrizzazione.²⁹ Tutti gli oneri derivanti dall'inumazione quinquennale e da ogni altro trattamento previsto dal comma è posto a carico del concessionario o dei parenti del *de cuius*.

3. In caso di mancato interessamento dei familiari alla destinazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, il Comune provvede ad effettuare uno dei seguenti trattamenti, secondo quanto ritenuto maggiormente conveniente:

b) inumazione quinquennale del feretro, con eventuale utilizzo delle sostanze di cui all'art. 20, comma 10, del R.R. n. 6/2004.³⁰

a) cremazione;

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per: a) ordine dell'Autorità giudiziaria; b) trasporto in altra sepoltura; c) cremazione.

²⁹ Art. 20, comma 10, R.R. n. 6/2004 (Esumazioni ed estumulazioni)

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

³⁰ Cfr. nota n. 30.

4. Al fine di accertare il mancato interessamento dei familiari, il competente ufficio comunale inoltra al titolare della concessione se in vita, ovvero ai suoi eredi, se conosciuti, ed aventi causa lettera raccomandata in cui è indicata l'avvenuta scadenza della concessione cimiteriale e la volontà dell'Amministrazione di procedere ai sensi dei commi precedenti qualora il destinatario o altro soggetto legittimato non provveda a comunicare la propria intenzione a individuare una diversa collocazione per gli esiti cadaverici entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Le spese per i trattamenti di cui ai commi precedenti sono poste a carico del titolare della concessione ovvero dei suoi eredi ed aventi causa.





6. E' fatta salva la facoltà dei congiunti del defunto di provvedere a proprie spese alla diversa destinazione degli esiti dei fenomeni cadaverici.

ART. 42 - LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI

1. Salvo quanto previsto nei commi successivi, le esumazioni e le estumulazioni sono effettuate con le modalità previste dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. Le esumazioni ordinarie, relative a salme inumate gratuitamente, si eseguono dopo un decennio dall'inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione se la stessa non viene prorogata.

3. Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono disposte dal Responsabile del Servizio possibilmente in orari in cui il cimitero è chiuso al pubblico tranne i mesi da maggio a settembre.

ART. 43 - TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

1. Le estumulazioni di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile. L'autorizzazione può essere rilasciata solo se, dopo l'apertura del tumulo, il personale ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Nel caso in cui l'autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità del trasporto.

ART. 44 - PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale dell'Azienda Sanitaria Locale e del personale comunale addetto.

ART. 45 - COSTI PER LE ESUMAZIONI E PER LE ESTUMULAZIONI

1. Qualora siano state richieste da soggetti privati, i costi delle operazioni di esumazione e di estumulazione, sono posti a carico dei richiedenti, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 46 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Alla manutenzione straordinaria (sistemazione e rifacimento del tetto, sostituzione pluviali, rifacimento e manutenzione intonaci esterni, rifacimento e manutenzione intonaci della cappella di preghiera, dell'androne e dell'ossario comune) provvederà direttamente il Comune.

2. Previa verifica delle disponibilità di bilancio e adozione di motivato provvedimento, l'Amministrazione Comunale può disporre in ordine ai criteri e alle modalità di riparto delle spese sostenute tra i concessionari dei loculi interessati, distinguendo tra i titolari dei loculi posizionati nel perimetro esterno e quelli posizionati sul perimetro interno dei cimiteri.





3. In caso di coinvolgimento dei concessionari nella ripartizione delle spese, il Comune provvede a darne tempestiva comunicazione, convocando una pubblica assemblea.
4. Le spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni del cimitero, come individuate al comma 1, sono interamente a carico del Comune.
5. La manutenzione ordinaria delle sepolture (loculi, tombe di famiglia, tombe singole, ossari, etc.) è a carico dei concessionari, previa comunicazione scritta dei realizzandi interventi al Comune, il quale rilascerà apposito nulla osta.

ART. 47 - RETROCESSIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la retrocessione della concessione quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro possa essere trasferito in altra sede.
2. La domanda di retrocessione deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la domanda può essere sottoscritta da uno dei soggetti aventi diritto, ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
3. La retrocessione motivata per traslazione di salme/resti/ceneri può avvenire verso cimiteri di altri Comuni oppure all'interno dei cimiteri comunali (previa richiesta di nuova concessione).
4. I rimborsi delle retrocessioni delle concessioni sono così stabiliti:
 - nel caso in cui, al momento della richiesta di retrocessione al Comune, la sepoltura non sia stata mai occupata, si ha diritto al rimborso del 40% del valore della concessione a suo tempo corrisposto;
 - nel caso in cui, al momento della richiesta di retrocessione al Comune, la sepoltura sia stata occupata, si ha diritto al rimborso del 10% del valore della concessione a suo tempo corrisposto.

ART. 48 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI

1. Gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri comunali di Ceresara, Villa Cappella e San Martino Gusnago si suddividono in estivo (dal Lunedì alla Domenica dalle 8,00 alle 19,30) ed invernale (dal Lunedì alla Domenica dalle 8,00 alle 18,30), sono comunque determinati dal Comune e sono affissi all'ingresso del cimitero. È vietato l'ingresso del pubblico all'interno dei cimiteri in orari diversi da quelli di cui punto 1.

ART. 49 - DIVIETO D'INGRESSO

1. E' vietato introdurre all'interno del cimitero animali di qualsiasi genere, anche se muniti di guinzaglio o di altri strumenti per il loro controllo, ad esclusione dei cani guida per non vedenti;
2. I minori di anni 10 devono essere accompagnati da almeno una persona maggiorenne.





3. La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo per il trasporto delle salme, dei materiali, per la pulizia del cimitero. Inoltre, qualora necessario, possono accedere al cimitero i veicoli adibiti a servizi di polizia, di soccorso sanitario, di emergenza e pronto intervento.

ART. 50 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Nei giorni festivi è vietata l'esecuzione dei lavori di costruzione o di restauro delle tombe, degli arredi e delle strutture cimiteriali. Eventuali deroghe devono essere disposte con provvedimento del Responsabile del servizio adeguatamente motivato.

ART. 51 - NORME PER I VISITATORI

1. All'interno dei 3 cimiteri comunali è fatto obbligo di mantenere un adeguato contegno e decoro. Inoltre è fatto divieto di calpestare le tombe, le aiuole e le aree verdi.

ART. 52 - ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA

1. Sulle piastre dei loculi individuali, sulle lapidi, monumenti, nonché sulle cellette ossario/cinerarie è prevista l'illuminazione votiva elettrica.

2. Il servizio di illuminazione votiva elettrica può essere appaltato a ditta privata.

3. La fruizione del servizio di illuminazione votiva elettrica prevede la richiesta di abbonamento e il versamento annuale della tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera, dei materiali impiegati.

4. Per un nuovo abbonamento di illuminazione votiva, oltre al canone annuo, vengono addebitate anche le spese per l'allacciamento della stessa.

5. Nelle tariffe sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte nonché le tasse governative e comunali sul consumo di energia elettrica.

ART. 53 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni previste dagli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256 e s.m.i., nonché quanto stabilito dal D. Lgs. N. 81 del 2008 e s.m.i. chiunque viola una disposizione prevista dal presente regolamento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. Nel caso in cui la violazione consista nella modificazione dello stato dei luoghi, il trasgressore è altresì tenuto a provvedere a proprie cure e spese al ripristino. In difetto l'Amministrazione comunale potrà procedere al ripristino d'ufficio a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.

3. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.





4. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente competente dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- comportamento recidivo del soggetto.

ART. 54 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Tutti gli obblighi posti a carico del concessionario dal presente regolamento o dalla normativa vigente si intendono estesi anche ai suoi eredi ed aventi causa.

ART. 55 - TARIFFE

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

ART. 56 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia al Piano regolatore cimiteriale del Comune di Ceresara, approvato con deliberazione di C.C n. 022 del 18.07.2014 e alla vigente normativa in materia e, in particolare:

Regolamento Regionale Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali del 9 Novembre 2004 n.6, come modificato dal Regolamento Regionale Lombardia del 6 Febbraio 2007 n.1;

Legge Regionale Lombardia del 30 Dicembre 2009 n.33, Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità;

T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934

D.P.R 10/08/1990 n.285

D.P.R. 03/11/2000 n..396

Legge 30/03/2001 n. 130

Dd. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (sicurezza sul lavoro)

Decreto Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo N. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Contestualmente è abrogato il regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.1995, come successivamente modificato e integrato.



COPIA

Alligato alla D.C.C. Nr.037 del 03-11-2014.



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Scibilia dott.ssa Graziella

